



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI MACERATA E CAMERINO

Regolamento di svolgimento delle sedute del
CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 1 (Regolamento)

Il presente regolamento (d'ora in poi "Regolamento") detta la disciplina del funzionamento delle riunioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino (d'ora in poi "il Consiglio") per il quadriennio di carica.

Art. 2 (Composizione)

Il Consiglio è composto dal numero di membri eletti in base alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 63 del Decreto Legislativo 28/06/2005 n. 139 (d'ora in poi "Decreto n. 139/2005").

Art. 3 (Attribuzioni)

Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'articolo 12 del Decreto n. 139/2005.

Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle proprie prerogative, il Consiglio potrà istituire Commissioni, Team e Comitati per area di intervento nonché nominare delegati, anche coinvolgendo, laddove possibile, colleghi iscritti all'Ordine non facenti parte del Consiglio.

Art. 4 (Prerogative e obbligo di riservatezza)

Tutti i Consiglieri operano con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e la pari opportunità di ciascun iscritto.

Tutti i Consiglieri, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali previsti dalla legislazione vigente, devono mantenere l'assoluto riserbo sulle informazioni acquisite nello svolgimento del loro mandato e non devono diffonderle ad alcuno, salvo che abbiano il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

Le informazioni acquisite nello svolgimento del mandato non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del Consigliere o di terzi.

Art. 5 (Convocazione)

Il Presidente convoca il Consiglio mensilmente, preferibilmente con cadenza regolare da fissare all'inizio della consiliatura. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, entro i 10 (dieci) giorni successivi dalla richiesta.

Il Consiglio è convocato, di norma, dal Presidente attraverso gli Uffici della Segreteria dell'Ordine, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata agli indirizzi risultanti dall'Albo, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.

La convocazione deve contenere le informazioni circa la data e l'orario della seduta, le modalità di svolgimento nonché il relativo ordine del giorno. Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, forma l'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e provvede alla designazione di uno o più relatori per ciascun argomento.

Ciascuno dei componenti il Consiglio può richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di uno specifico argomento, comunicandolo per iscritto al Segretario ed agli Uffici della Segreteria dell'Ordine, anche mediante messaggio di posta elettronica. La richiesta dovrà pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione del Consiglio e dovrà essere accompagnata, ove l'argomento lo richieda, dalla eventuale documentazione informativa utile per la discussione.

Al termine di ogni riunione il Presidente, sentito il Consiglio, fissa la data di riunione del Consiglio successivo. Tale data può essere variata dal Presidente, previamente sentito il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità.

In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie del Consiglio.

Art. 6 (Partecipazione alle riunioni)

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri si impegnano a partecipare alle riunioni del Consiglio, comunicando per iscritto agli Uffici della Segreteria dell'Ordine, anche con messaggio di posta elettronica ed entro il giorno precedente la data della riunione, eventuali impedimenti a parteciparvi, ritardi o necessità di assentarsi prima della chiusura dei lavori.

Art. 7 (Riunioni)

Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in presenza presso la sede dell'Ordine. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche in località diverse dalla sede.

Su decisione del Presidente, le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche attraverso mezzi di telecomunicazione audio/video che garantiscano la sicurezza delle comunicazioni, purché ciò sia espressamente indicato nella convocazione e sia specificato il luogo in cui viene attivata la medesima, da considerarsi sede della seduta. Il collegamento è consentito tra i locali di pertinenza dell'Ordine e la residenza o domicilio professionale dei Consiglieri. Il collegamento tra sedi diverse è valutato di volta in volta a seconda di esigenze specifiche, oggettive e/o correlate alla disponibilità dei singoli Consiglieri.

Essendo la sede dell'Ordine dotata di strumenti idonei per la videoconferenza, il consigliere impossibilitato alla partecipazione in presenza a causa di grave impedimento o malattia, può richiedere il collegamento da remoto. Tale disposizione viene concessa dal Presidente.

In ogni caso deve essere assicurata un'adeguata riservatezza in relazione agli argomenti da esaminare.

Il Presidente, in caso di partecipazione al Consiglio da remoto, provvede a:

- a) identificare con certezza i partecipanti da remoto alla seduta;
- b) verificare la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai Consiglieri di partecipare simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione;

- c) garantire la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare contestualmente tutti gli atti e i documenti da esaminare nel corso della riunione;
- d) garantire l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati.

Il Presidente dell'Ordine può convocare periodicamente il Presidente del CPO nelle riunioni di Consiglio affinché possa riferire sulle iniziative intraprese per tutelare e promuovere il principio della pari opportunità in tutte le attività dell'Ordine.

Art. 8 (Svolgimento)

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono preferibilmente trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno. Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone lui l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito, ovvero rinviata.

La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal Presidente o dal relatore designato e l'esposizione deve terminare con la proposta di delibera circa l'argomento trattato e con l'indicazione, ove richiesto, dell'eventuale impegno di spesa, su cui dovrà esprimere parere il Tesoriere.

A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola a chi ne abbia fatto richiesta. Successivamente alla relazione ed agli interventi si procederà con la votazione della delibera.

La votazione avverrà per alzata di mano ovvero, nel caso in cui la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, in forma verbale. Nelle ipotesi previste dalle leggi o su richiesta della maggioranza dei componenti, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio ed alla verbalizzazione dello stesso.

Il Consiglio proseguirà fino al termine della trattazione dei punti indicati nell'ordine del giorno, o fino alla decisione di aggiornare la discussione ad una seduta successiva tenuto conto dell'orario di termine lavori.

Art. 9 (Verbalizzazione)

Il Segretario, con l'ausilio di un incaricato dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, redige il verbale in forma sintetica e lo sottopone al Presidente per la conferma.

Nel verbale viene dato conto della modalità di svolgimento della seduta; è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e le deliberazioni adottate con indicazioni dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.

Il verbale viene approvato dal Consiglio nella prima seduta successiva, dopo di che viene trascritto a libro a cura del Segretario, avvalendosi degli Uffici della Segreteria dell'Ordine. Il verbale delle sedute di Consiglio è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale è pubblico ufficiale chiamato ad attestare, fedelmente e con capacità probatoria, quanto accaduto nel corso dell'adunanza; pertanto non vi è obbligo di "bollatura" o "vidimazione" del libro verbali del Consiglio.

La documentazione utilizzata nell'ambito di ciascuna seduta del Consiglio viene conservata a cura del Segretario in un fascicolo intestato alla specifica riunione consiliare.

Art. 10 (Accesso ai verbali delle sedute Consiglio)

Ai Consiglieri dell'Ordine è riconosciuto il diritto di accesso ai verbali del Consiglio, ivi compresi i verbali relativi alle precedenti consiliature, e alla documentazione conservata all'interno dei fascicoli delle riunioni consiliari. I Consiglieri hanno diritto di richiedere ed ottenere copie dei verbali, anche in via informale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 184/2006, previa formulazione di una richiesta contenente gli estremi identificativi dei verbali ai quali richiedono l'accesso. Ove nel verbale richiesto vi siano "dati sensibili" o "particolari" l'accesso potrà essere consentito senza oscurazione dei detti dati solo con le modalità di gestione e conservazione dei dati previste dalla normativa sulla privacy.

Il Consigliere richiedente l'accesso deve astenersi dall'abusare del diritto per scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste sproporzionate o irragionevoli, la corretta funzionalità amministrativa dell'Ordine.

Il diritto all'accesso potrà essere esercitato anche attraverso strumenti telematici, nel rispetto della normativa sulla privacy e di tutti i requisiti di sicurezza informatica.

Il Segretario è responsabile del procedimento di accesso agli atti e si occupa di regolare ed evadere le richieste di accesso da parte dei Consiglieri.

Art. 11 (Decorrenza effetti)

Gli effetti del presente Regolamento decorrono dalla data di adozione da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ordine.